Urteilskopf

104 V 71

14. Estratto della sentenza del 5 maggio 1978 nella causa Ufficio federale delle assicurazioni sociali contro Sonderegger e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):
Art. 31 Abs. 3 AHVG und Art. 54 AHVV, Art. 46 Abs. 1 AHVG. Berechnung der einfachen Altersrente der geschiedenen Frau nach dem Tode des einstigen Ehegatten und vom Anspruch auf Witwenrente bei Unkenntnis seines Todes.

Regeste (fr):
Art. 31 al. 3 LAVS et art. 54 RAVS, art. 46 al. 1 LAVS.

Du calcul de la rente de vieillesse simple revenant à la femme divorcée après la mort de son ex-époux et du droit à la rente de veuve pour la période où elle ignorait ce décès.

Regesto (it):
Art. 31 cpv. 3 LAVS e art. 54 OAVS, art. 46 cpv. 1 LAVS.

Del calcolo della rendita di vecchiaia spettante alla donna divorziata dopo la morte dell'ex-marito e del diritto alla rendita vedovile per ignoranza del decesso di lui.

Estratto dai considerandi:

2. Giusta l'art. 31 cpv. 3 LAVS la rendita semplice di vecchiaia, spettante a donne divorziate, è calcolata in base al reddito annuo medio, che sarebbe stato determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi, se ne risulta una rendita di ammontare più elevato e la donna divorziata a) ha beneficiato di una rendita per vedove fino alla nascita del diritto a una rendita semplice di vecchiaia, o b) all'atto del divorzio, aveva compiuto 45 anni o aveva uno o più figli consanguinei, sempreché il matrimonio fosse durato almeno 5 anni. L'art. 54 OAVS, cui l'art. 31 cpv. 1 LAVS rinvia, dispone che qualora la rendita semplice di vecchiaia spettante a una donna divorziata non sostituisce una rendita per vedove, il calcolo della rendita AVS sarà fatto secondo l'art. 31 cpv. 3 LAVS soltanto se l'assicurata lo domanda espressamente (v. anche n. marg. 449 e 450 del supplemento alle Direttive sulle rendite, edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valido dal 1o gennaio 1974).

5. La morte dell'ex-marito, sopravvenuta il 3 novembre 1969, ha conferito a Paula Sonderegger, il cui matrimonio era durato più di 10 anni, lo stato di vedova ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LAVS (DTF 99 V 89 consid. 2 lett. c; DTF 101 V 12 consid. 1).

Pertanto, ella avrebbe avuto diritto a una rendita vedovile se avesse inoltrato rispettiva domanda all'AVS. Non avendo Paula Sonderegger avuto conoscenza del decesso dell'ex-marito - ancora nel luglio del 1977 l'Agenzia comunale AVS di Lugano attestava che di lui ella non sapeva "più niente" e che l'indirizzo dell'ex-marito le era sconosciuto - un suo diritto al pagamento con effetto retroattivo di una rendita vedovile può soltanto esser fatto valere attualmente con l'inoltro della relativa domanda all'organo amministrativo cantonale competente. Così facendo l'assicurata potrà evitare che il diritto al recupero delle prestazioni spettantile si estingua 5 anni dopo la fine del mese per il quale queste prestazioni le erano dovute (art. 46 cpv. 1 LAVS; DTF 98 V 59 consid. 2).
Malgrado quanto precede, nella fattispecie la possibilità di calcolare la rendita di vecchiaia spettante a Paula Sonderegger secondo le norme di cui all'art. 31 cpv. 3 LAVS è data soltanto in virtù dell'art. 54 OAVS, quindi soltanto su espressa richiesta dell'assicurata. Infatti, quando lei realizzò i presupposti del diritto a rendita di vecchiaia, non era titolare di rendita vedovile e all'atto del divorzio non aveva ancora compiuto i 45 anni. Orbene, simile richiesta condurrebbe ad esaminare giusta l'art. 31 cpv. 3 LAVS se, in base al reddito annuo medio che sarebbe stato determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi, per Paula Sonderegger fosse risultata una rendita d'importo maggiore a quella calcolata sulla base dei redditi della sua attività lucrativa personale e dei relativi suoi anni di contribuzione. Infatti, per il calcolo del reddito annuo medio determinante la rendita per coniugi si procede dal rapporto fra gli anni interi di contribuzione del marito e quelli della sua classe d'età, nonché dal suo reddito annuo medio determinante (art. 32 cpv. 1 LAVS). E per il calcolo del reddito annuo medio del marito, i contributi pagati dalla moglie per un'attività lucrativa esercitata prima o durante il matrimonio e fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia, sono aggiunti a quelli del marito (art. 32 cpv. 2 LAVS). Visto che nell'atto ricorsuale l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali - considerato a quanto sembra il breve periodo di contribuzione dell'ex-marito di Paula Sonderegger all'AVS - nulla espone circa l'ammontare della rendita semplice di vecchiaia calcolata sulla base del reddito annuo medio che sarebbe stato determinante per il computo della rendita di vecchiaia per

coniugi, la pratica viene ritrasmessa alla Cassa di compensazione perché statuisca d'ufficio su questo punto. In seguito essa potrà procedere al conteggio alternativo della rendita di vecchiaia spettante a Paula Sonderegger secondo i principi giurisprudenziali enunciati in re Forster (DTF 101 V 184).